

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSI, DI LEMBO, BAUSI, DE GIUSEPPE,
FRACASSI e FIMOGNARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1981

Norme in materia di riconoscimento di mutamento di sesso

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema dei transessuali è ormai da tempo all'esame della dottrina e della giurisprudenza.

È noto che vi sono persone le quali, pur appartenendo morfologicamente ad un sesso, sono convinte di appartenere al sesso opposto e si comportano sessualmente in conformità di questo loro convincimento.

Non è dato conoscere il numero dei transessuali, ovvie essendo le difficoltà di indagine statistica in una materia così delicata, ma è assai agevole immaginare il dramma esistenziale di tali persone tanto sotto il riflesso psichico quanto sotto quello della vita di relazione.

Vari giudici di merito si sono pronunziati in favore del diritto degli interessati al riconoscimento, anche in sede giuridica, del nuovo sesso ed hanno ordinato le necessarie variazioni all'ufficiale di stato civile. La giurisprudenza dominante, però, ha ritenuto inammissibile la domanda volta ad ottenere il riconoscimento di un sesso diverso da quello risultante dall'atto di nascita, quando il mutamento dei caratteri sessuali sia dipeso da interventi medici o chirurgici desti-

nati, non ad assecondare la realizzazione del vero sesso dell'individuo, bensì a modificare artificialmente i caratteri primari del sesso stesso, anche se ciò si sia verificato in presenza di un substrato psicopatologico di transessualità.

Questo orientamento (Corte di cassazione sentenza 22 febbraio 1972) è ormai univoco.

Recentemente, con sentenza n. 98 del 12 luglio-1° agosto 1979, la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente corretta la interpretazione della Corte di cassazione dato che, almeno allo stato, non sussiste, fra i diritti inviolabili dei cittadini garantiti dalla Costituzione, quello di far riconoscere e registrare il sesso esterno diverso acquisito con una trasformazione chirurgica per adeguarlo ad una originaria personalità psichica. Espressamente la Corte costituzionale ha affermato, con tale sentenza, che può aversi una diversa soluzione del problema solo con l'intervento del legislatore.

I delicati e complessi riflessi morali e giuridici del transessualismo sono evidenti, tanto più che in sede scientifica non sono state

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ancora completamente appurate la natura e l'origine di tale deviazione dalla norma sessuale.

Sembra debba escludersi, per le indagini più recenti, che il fenomeno della transessualità trovi il suo fondamento unicamente in un fatto psicologico e quindi volontario dell'individuo. Tali indagini sottolineano che i fattori biogenetici, ai quali compete la distribuzione dei caratteri anatomici maschili e femminili negli individui normali, possono, pur mantenendo l'aspetto genitale, influire sul sesso compresi i caratteri secondari, quelli somatici generali, le attitudini ed i comportamenti, così determinando nei transessuali indici di ambiguità già nel periodo della gestazione.

Può accadere quindi che vi siano delle persone che posseggono un sesso che non è più il loro e che sono costrette a fingere ed a mimetizzarsi con le conseguenze facilmente immaginabili anche sotto il profilo penale.

È opportuno e necessario, dunque, che il legislatore si occupi del fenomeno per regolare l'adeguamento dei registri dello stato civile alla realtà sessuale del soggetto e per disciplinare i casi in cui può essere consentito il cambiamento di sesso ed i modi per accertarlo. Ciò permetterà di tutelare l'interesse del singolo alla legittimazione della sua nuova identità sessuale ed alla relativa annotazione nei registri dello stato civile e, nello stesso tempo, i valori essenziali della comunità quali l'integrità fisica dei componenti la società, la garanzia della continuità della specie nonché il pubblico decoro.

A tale scopo si è previsto un giudizio contenzioso di accertamento costitutivo in contraddittorio col pubblico ministero il quale, come è noto, è legittimato ad intervenire attivamente e passivamente nei giudizi, in materie regolate da leggi di ordine pubblico, fra i quali sono compresi quelli concernenti l'accertamento e l'attribuzione del sesso.

Alle ipotesi già considerate favorevolmente dalla giurisprudenza (situazioni di incertezza all'atto della nascita, mutamenti dovuti ad evoluzione naturale dei caratteri sessuali), si è aggiunta l'ipotesi dell'orientamento generale complessivo prevalentemente opposto a quello anagrafico di origine ed irreversibile.

A tale scopo è prescritta una consulenza medico-legale concernente i diversi aspetti del fenomeno sessuale e destinata ad accertare le condizioni sessuali dell'interessato e la loro irreversibilità. Tale consulenza è indispensabile sia per la decisione definitiva sulla domanda di mutamento, sia per la decisione precedente con la quale il collegio autorizza l'interessato a sottoporsi, ove è necessario, ad intervento chirurgico per conseguire il definitivo adeguamento del sesso.

Trattandosi di materia di particolare rilievo dalla quale dipende l'esito ulteriore del giudizio, è opportuno che il provvedimento di autorizzazione sia costituito da sentenza non definitiva la cui esecuzione rimane sospesa in caso di impugnazione.

L'accoglimento della domanda non produce effetti retroattivi sia perchè si tratta di sentenza costitutiva, sia perchè non si possono sconvolgere *in toto* i rapporti relativi al precedente sesso dell'interessato e sorti prima della pronuncia (si pensi ad una eventuale filiazione o ad un matrimonio).

È stata prevista una sanzione penale anche in concorso con altre fattispecie criminali riscontrabili nel caso concreto, per chi esegua, senza la preventiva autorizzazione del Tribunale, un atto operatorio volto a favorire il mutamento di sesso; pena più mite è prevista per chi si sottopone all'intervento.

A tutela del diritto alla riservatezza dell'interessato è stato prescritto che l'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbano rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa risultare l'originario sesso e nome, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il mutamento di sesso può essere giudizialmente dichiarato nel caso di modificazioni dei caratteri sessuali della persona intervenute in riferimento a situazioni di sesso non definito all'atto della nascita, ovvero relative ad evoluzione naturale.

Può essere, altresì, dichiarato nel caso di transessualismo irreversibile.

Art. 2.

La domanda per il riconoscimento del mutamento di sesso deve essere proposta innanzi al tribunale del luogo in cui l'attore ha la residenza, in contraddittorio con il pubblico ministero. Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.

Nel corso del giudizio deve espletarsi consulenza medico-legale, per accertare le condizioni di carattere psicologico, genetico ed endocrino di irreversibilità del transessualismo dell'istante.

L'intervento operatorio, eventualmente necessario, per il definitivo adeguamento del sesso è autorizzato dal collegio con sentenza non definitiva, salvo che per le ipotesi verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. L'impugnazione della sentenza sospende l'esecuzione.

Con la sentenza di accoglimento della domanda, il tribunale ordina al competente ufficiale di stato civile di rettificare l'atto di nascita dell'attore.

La sentenza che ordina la rettificazione, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della corte che l'ha emessa, all'ufficiale di stato civile del comune ove si trova l'atto di nascita della persona a cui si riferisce, per la trascrizione nel relativo registro. L'ufficiale di stato civile tiene conto, per quanto possibile, del

desiderio della parte interessata per la scelta del nuovo nome.

Gli effetti della rettificazione non sono retroattivi. Ogni effetto civile decorre dal giorno della trascrizione della sentenza.

Art. 3.

Salvo il concorso con altre ipotesi criminose, chiunque esegue un intervento operatorio allo scopo di favorire il mutamento di sesso di una persona, senza la preventiva autorizzazione di cui al comma terzo dell'articolo che precede, è punito con la reclusione sino a tre anni.

La persona, sottopostasi all'operazione, è punita con la multa sino a lire due milioni.

Art. 4.

Qualunque attestazione di stato civile riferita a persona riguardo alla quale è stato giudizialmente dichiarato il mutamento di sesso deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo sesso e nome, e con la esclusione di qualsiasi riferimento alle precedenti generalità ora mutate.

L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare l'originario sesso e nome, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria.